



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 105 del 09/07/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ENTE SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, REQUISITI D'ACCESSO E PROCEDURE SELETTIVE. ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL D.L. 01/04/2021 N. 44 COME CONVERTITO NELLE 28 MAGGIO 2021 N. 76.

REGOLAMENTO DELL'ENTE SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, REQUISITI D'ACCESSO E PROCEDURE SELETTIVE. ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL D.L. 01/04/2021 N. 44 COME CONVERTITO NELLE 28 MAGGIO 2021 N. 76

L'art. 10 del D.L. 44/2021 come convertito nella legge 28/5/2021, n. 76 stabilisce che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni pubbliche, in deroga a quanto contenuto nel DPR 487/94, prevedono le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove:

- a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- d) c-bis) 27BIS conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Il medesimo articolo al comma 9 prevede che “Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”.

In data 15 aprile 2021 il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è

stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Si ritiene pertanto necessario procedere all'integrazione e alla modifica del regolamento dell'ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di integrare il Regolamento di cui all'oggetto mediante l'introduzione dei seguenti articoli:
 - ART. 27 BIS Utilizzo di strumenti informatici e digitali nello svolgimento di prove scritte, prove pratiche
 1. L'utilizzo di strumenti informatici e digitali dovrà essere comunicato ai candidati, attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente almeno ventiquattro ore prima della prova scritta a cura della Commissione nel caso in cui non sia già previsto nell'avviso pubblico;
 2. L'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1 dovrà essere comunicato almeno sette giorni prima nel caso cui venga richiesto ai candidati di dotarsi di propria strumentazione
 3. Le prove scritte in presenza dovranno essere obbligatoriamente espletate con le modalità previste dall'art. 10 c. 1 lettere b) del D.L. 44/2021 convertito nella legge 76/2021 qualora attraverso specifiche disposizioni di legge vengano previsti trasferimenti di risorse destinate a tale scopo.
 4. E' facoltà dell'ente utilizzare le modalità di cui al presente articolo nel limite delle pertinenti risorse disponibili nel bilancio di previsione o comunque a seguito di risorse rese disponibili in corso d'anno per effetto di specifiche variazioni di bilancio.
 5. L'amministrazione nella scelta degli strumenti e delle modalità di utilizzo degli strumenti informatici e digitali dovrà ispirarsi in ogni caso al principio di economicità dell'azione amministrativa.
 6. L'utilizzo di strumenti informatici e digitali per l'espletamento delle prove scritte in presenza dovrà garantire la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e garantendo l'osservanza del cd. "principio dell'anonimato" contenuto nell'art. 14 c. 6 del DPR 487/94, impedendo il riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice, chiamata a valutare gli elaborati costituenti prove d'esame, assicurando, di

fatto, non solo la par condicio dei partecipanti stessi ma anche la trasparenza del concorso.

- ART. 44 Valutazione titoli ai fini dell'ammissione al colloquio

1. Per la copertura delle posizioni di alta specializzazione di cui all'art. 110 c. 1 e 2 del T.U.E.L. in sede di bando verrà definito, in relazione al profilo da ricoprire, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite operata dalla Commissione al fine di ammettere al colloquio un numero di candidati non superiore a dieci unità;

2) di sostituire l'art. 39 del medesimo Regolamento come segue:

- ART. 39 Svolgimento delle prove in presenza in condizioni di sicurezza

1. Nel caso di prove selettive da svolgersi in presenza l'amministrazione e le Commissioni sono tenute al rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni. Allo stato tali prescrizioni sono contenute nel "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici n. 25239 del 15 aprile 2021" del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri in ottemperanza a quanto previsto all'art. 10 c. 9 del D.L.44/2021 come convertito nella legge 76/2021;

3) di abrogare l'art. 40 del Regolamento in parola;

4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)